



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Newsletter a cura della Commissione Enti e Aziende Pubbliche dell'ODCEC di Milano

n. 1 del 7 gennaio 2020

*Coordinata e redatta dal dott. Michele Tassara*

*Consigliere Delegato: dott. Giuseppe Munafò*

*Presidente della Commissione: dott. Michele Tassara*

### **IN QUESTA NEWSLETTER:**

#### ***SPECIALE “LEGGE DI BILANCIO 2020”***

##### ***NORMATIVA***

FISCO – Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

CONTABILITA' – Contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni

CONTABILITA' – Bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti Locali: proroga

VARIE – Modifica del saggio di interesse legale

VARIE – Il “Decreto fiscale”

VARIE – Il decreto “Milleproroghe 2020”

VARIE – Tabelle ACI

##### ***PRASSI***

FISCO – Fattura elettronica: sanzioni in caso di tardiva trasmissione

FISCO – Trasmissione telematica dei corrispettivi: parcometri

FISCO – Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali

CONTABILITA' – Bilancio di previsione 2020 degli enti ed organismi pubblici

APPALTI – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti

APPALTI – Ritenute in appalti e subappalti: versamenti

FISCO – Le nuove regole sulle compensazioni

TRIBUTI LOCALI – Entrate tributarie degli Enti Locali

TRIBUTI LOCALI – TARI: i rimborsi da parte dei Comuni

##### ***COMUNICATI***

TRIBUTI LOCALI – Tari 2020: le linee guida

TRIBUTI LOCALI – Campione d'Italia

REVISORI – Elenco dei revisori degli enti locali 2020

FINANZA LOCALE – Fondo di solidarietà comunale 2020

##### ***SCADENZARIO***

---

## **SPECIALE “LEGGE DI BILANCIO 2020”**

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2020 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali:

deducibilità IMU (articolo 1, commi 4 e 5): l'IMU (nonché l'IMI della Provincia Autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia Autonoma di Trento) è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50%. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

cedolare secca sugli affitti (articolo 1, comma 6): fissata al 10% l'aliquota della cedolare secca sui canoni di locazione relativi ai contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa;

contributi ai Comuni (articolo 1, commi da 29 a 37): dal 2020 al 2024 sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'assegnazione dei contributi avviene entro il 31 gennaio 2020 (e comunicato a ciascun comune entro il 20 febbraio in funzione della classe demografica di ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018. In particolare:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

I lavori devono iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere pubbliche” ed il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

contributi ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 38): incrementate le dotazioni annue (dal 2021 al 2034) per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La richiesta di contributo non può essere presentata dagli enti che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente e, inoltre, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%;

contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 39): fissati i termini entro i quali i Comuni beneficiari del contributo per il 2019 devono affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche:

contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (articolo 1, commi 42 e 43): assegnati contributi ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Con DPCM, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;

fondo per investimenti a favore dei comuni (articolo 1, commi da 44 a 46): istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il fondo è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

piste ciclabili (articolo 1, commi da 47 a 50): istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni;

contributi per spese di progettazione (articolo 1, commi da 51 a 58): assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Gli enti locali effettuano la richiesta di contributo entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno ed entro il 28 febbraio, con decreto del Ministero dell'Interno, è determinato l'ammontare del contributo spettante a ciascun Comune tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

ristrutturazione e riqualificazione asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 1, commi da 59 a 61): istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia. La dotazione del fondo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

manutenzione della rete viaria delle Province (articolo 1, commi 62): incrementati i fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Le dotazioni assegnate sono pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

messa in sicurezza delle strade e manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole (articolo 1, commi 63 e 64): sono previsti contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;

fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 1, commi 79 e 80): possibilità per gli enti locali di ridurre nel corso del 2020 e del 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023. Il fondo può essere ridotto ad un valore pari al 90% di quanto indicato nell'allegato al bilancio riguardante il FCDE a condizione che nell'esercizio precedente a quello di riferimento siano rispettati i seguenti indicatori:

- ⇒ il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente deve essersi ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- ⇒ l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, deve risultare rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali di cui all'articolo 4, D.Lgs. n. 231/2002.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022 gli enti locali possono altresì ridurre il FCDE accantonato nel bilancio di previsione a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione. La riduzione, previo parere dell'Organo di revisione, è effettuata sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti:

acquisto veicoli in dotazione alle P.A. (articolo 1, commi da 107 a 109): le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno;

graduatorie concorsi (articolo 1, comma 149): ridotto il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche a due anni dalla data di approvazione;

lavoratori socialmente utili (articolo 1, comma 161): per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020;

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. (articolo 1, comma 163): apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di sanzioni e responsabilità per violazioni commesse da responsabili e dirigenti della P.A. Modifiche anche alle sanzioni ex articolo 47;

piattaforma digitale per le notifiche (articolo 1, commi 402 e 403): al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche;

prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti (articolo 1, comma 540): Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. La misura del contributo spettante a ciascun Comune è determinata con decreto del Ministro dell'Interno da adottarsi entro il 31 gennaio 2020;

Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani (articolo 1, comma 550): a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo è incrementata da 5 a 10 milioni;

Fondo di solidarietà comunale (articolo 1, commi 551, 848, 849 e 850): per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui al fine di ridurre, per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria. La dotazione del Fondo è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;

Contributo IMU-TASI (articolo 1, comma 554): per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli

importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019;

anticipazione di tesoreria degli Enti Locali (articolo 1, comma 555): il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

anticipazioni di liquidità (articolo 1, comma 556): prevista la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea di concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Le anticipazioni sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità;

riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali (articolo 1, comma 557): con decreto MEF da adottare entro il 28 febbraio 2020 saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (articolo 1, commi da 559 a 568): istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. L'imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020;

territori extradoganali (articolo 1, comma 572): a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Comune di Campione d'Italia non è più territorio extradoganale;

convenzioni Consip per la P.A. (articolo 1, comma 581): gli obblighi di acquisto in convenzione Consip, per le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, viene esteso anche agli autoveicoli (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone ed agli autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati);

limiti alle detrazioni per oneri ex art. 15 del Tuir (articolo 1, comma 629): le detrazioni di cui all'art. 15 del Tuir spettano per intero qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro. Nel caso in cui il reddito ecceda i 120.000 euro la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. La limitazione non si applica per gli interessi passivi sui mutui prima casa e per le spese sanitarie;

buoni pasto (articolo 1, comma 677): modificati i limiti di esenzione dell'IRPEF per i buoni pasto. I nuovi importi sono 4 euro per i buoni cartacei ed 8 euro per i buoni elettronici;

abolizione TASI (articolo 1, comma 738): a decorrere dall'anno 2020 è abolita l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Nei commi successivi della legge di bilancio 2020 viene disciplinata, pertanto, la nuova IMU;

Imposta Municipale Propria (articolo 1, commi da 739 a 783): a seguito dell'abrogazione parziale della IUC, sono state riscritte le regole che disciplinano l'IMU e che, sostanzialmente, riprendono quanto era già precedentemente previsto. Restano ferme le regole relative all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento ed all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Si riportano brevemente i punti principali con l'indicazione del comma di riferimento:

⇒ presupposto dell'imposta (comma 740);

- ⇒ definizione di fabbricati, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo (comma 741);
- ⇒ soggetti passivi d'imposta (comma 743);
- ⇒ riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 744);
- ⇒ base imponibile (comma 745). Si segnala che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- ⇒ fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (comma 746). Si segnala che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- ⇒ riduzione della base imponibile (comma 747);
- ⇒ aliquota di base:
  - per l'abitazione principale (comma 748): si segnala che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750): pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
  - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (comma 751): fino all'anno 2021 è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
  - terreni agricoli (comma 752): pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753): pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
  - immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti (commi 754 e 755): l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. I comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;
- ⇒ detrazione per abitazione principale (comma 749);
- ⇒ diversificazione delle aliquote (comma 756). La differenziazione opera esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio;
- ⇒ delibera di approvazione delle aliquote (comma 757). La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il MEF, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

- ⇒ esenzioni dall'imposta (comma 759). Si segnala la conferma dell'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- ⇒ determinazione dell'imposta e trasferimenti (comma 761). In particolare, il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- ⇒ versamento dell'imposta (commi 762 e 763). Il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. In caso di esenzioni per enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate (16 giugno, 16 dicembre e 16 giugno dell'anno successivo a conguaglio);
- ⇒ pubblicazione aliquote e regolamenti (comma 767). Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ⇒ dichiarazione (commi 769 e 770). La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alle variazioni. Per gli enti non commerciali beneficiari di esenzioni la dichiarazione deve essere presentata ogni anno a prescindere dall'esistenza di variazioni;
- ⇒ deducibilità IMU immobili strumentali (commi 772 e 773). A decorrere dal 2022 è prevista la deducibilità completa dell'IMU, IMI e IMIS dal reddito d'impresa e professionale. La deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- ⇒ sanzioni (comma 775);
- ⇒ possibilità di regolamentazione dei Comuni (comma 777);
- ⇒ funzionario responsabile dell'imposta (comma 778);
- ⇒ termine approvazione aliquote e regolamenti per il 2020 (comma 779). Per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

riscossione degli enti locali (articolo 1, commi da 784 a 814): disciplinata la riforma della riscossione degli enti locali che si applicherà alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali. Tra le principali disposizioni si segnala:

- ⇒ potenziata l'attività di riscossione relativa agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già accade per le entrate erariali: l'accertamento esecutivo consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- ⇒ i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle nuove disposizioni;
- ⇒ gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili;
- ⇒ il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi;
- ⇒ per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive;

⇒ in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi da 816 a 836): istituito, a decorrere dal 2021, dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone dovuto per l'occupazione delle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, commi da 837 a 847): a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti;

riduzione dello stock di debito ed indicatore di tempestività dei pagamenti (articolo 1, comma 854): introdotte disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

- ⇒ le misure previste dall'art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018, previste per raggiungere l'obiettivo della riduzione dello stock del debito e dei tempi medi di pagamento, si applicheranno a decorrere dall'anno 2021 anziché dall'anno 2020. Tra le misure prorogate si segnala lo stanziamento nel bilancio di previsione del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;
- ⇒ soppressa la possibilità di calcolare l'indicatore di tempestività dei pagamenti sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente;
- ⇒ spostata, dal 2020 al 2021, la sanzione di cui all'art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018, per gli enti che, non essendo in regime di SIOPE+, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sullo stock del debito e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

OPI e scadenza fattura (articolo 1, comma 855): anticipato al 1° luglio 2020 il termine a decorre dal quale le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo di Pagamento Informatico (OPI) sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura (Nota: il Decreto Fiscale aveva originariamente previsto il termine del 1° gennaio 2021);

ripiano disavanzo di amministrazione (articolo 1, comma 876): il disavanzo di amministrazione di Regioni ed enti locali, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore.

**Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)** 



# **NORMATIVA**

## **FISCO – Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche**

L’Agenzia delle Entrate sposta al 29 febbraio 2020 il termine per l’adesione al servizio di consultazione completa delle fatture elettroniche nella propria area riservata da parte delle imprese e per poter vedere le proprie fatture per i consumatori finali. Fino a tale data, pertanto, la consultazione completa delle fatture è libera senza necessità di specifica adesione.

**Agenzia delle Entrate - Provvedimento del Direttore n. 1427541/2019 del 17 dicembre 2019** ([↗](#))

## **CONTABILITA’ – Contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia contenente le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019. La situazione patrimoniale semplificata redatta con le modalità indicate nell’allegato A al decreto dovrà essere allegata al rendiconto 2019.

**Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 11 novembre 2019 (G.U. n. 283 del 03-12-2019)** ([↗](#))

## **CONTABILITA’ – Bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti Locali: proroga**

Con Decreto del Ministero dell’Interno è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali. Il differimento riguarda, conseguentemente, anche il termine per l’approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque, dal 1° gennaio 2020.

**Ministero dell’Interno - Decreto 13 dicembre 2019 (G.U. n. 295 del 17-12-2019)** ([↗](#))

## **VARIE – Modifica del saggio di interesse legale**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale viene ridotto il saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2020: la nuova misura è ridotta dallo 0,8% allo 0,05% in ragione d’anno.

**Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 12 dicembre 2019 (G.U. n. 293 del 14-12-2019)** ([↗](#))

## **VARIE – Il “Decreto fiscale”**

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 concernente “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3): emanate norme al fine di contrastare le indebite compensazioni. In particolare:

⇒ la compensazione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 per importi superiori a 5.000,00 euro può essere effettuata per il credito annuale/trimestrale IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito scaturisce. La disposizione si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione non si applica alle compensazioni cosiddette “verticali” (e cioè sulla stessa tipologie di tributo da cui è sorto il credito) e sulle compensazioni operate dai sostituti d’imposta in sede di assistenza

fiscale o per crediti da conguagli, versamenti in eccesso di ritenute, bonus Renzi e credito per famiglie numerose, salvo che si tratti di crediti emergenti da mod. 770;

- ⇒ obbligo di utilizzo della modalità telematica (e non “home banking”) anche per le compensazioni dei sostituti d'imposta (articolo 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006) e di chi non ha la partita IVA;
- ⇒ nel caso di crediti inutilizzabili, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega ed il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti su eventuali elementi con considerati dall'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente, confermata l'inutilizzabilità del credito, non paga entro 30 giorni, è prevista l'iscrizione a ruolo da notificarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega. La disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020;
- ⇒ prevista una sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, oltre le sanzioni proprie del tributo, per ciascuna delega non eseguita per effetto del controllo. Anche in questo caso la disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020;

ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 4): inserito il nuovo articolo 17-bis nel D.Lgs. n. 241/97 che, rispetto alla versione iniziale, è stato completamente rivisto e che prevede tutta una serie di nuovi obblighi, sia in capo al committente che in capo ai prestatori, per i contratti ad elevato contenuto di manodopera, non operando alcuna distinzione in ordine al fatto che il committente abbia natura pubblica ovvero privata.

Ecco le principali novità in esso contenute che dovranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020:

**comma 1**: i soggetti che rivestono la qualità di sostituti d'imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da

- ⇒ prevalente utilizzo di manodopera
- ⇒ presso le sedi di attività del committente
- ⇒ con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;

**comma 2**: al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

**comma 3**: nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere,

finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti;

**comma 4:** in caso di inottemperanza da parte del committente degli obblighi previsti a suo carico, quest'ultimo è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione;

**comma 5:** i nuovi obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei versamenti, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione;

**comma 6:** la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio;

**comma 8:** per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nei cantieri e servizi oggetto dell'appalto;

**ravvedimento operoso per i tributi locali (articolo 10-bis):** esteso il ravvedimento operoso oltre l'anno anche ai tributi locali mediante l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13, D.Lgs. n. 472/97;

**registri IVA e comunicazioni periodiche (articolo 16):** rinviata alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, ed in via sperimentale, la procedura secondo la quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

⇒ registri IVA;

⇒ comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

A partire dalle operazioni IVA 2021 (e quindi anche qui un rinvio) l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

Con riferimento all'esterometro, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;

**modello 730 e assistenza fiscale (articolo 16-bis):** apportate numerose modifiche in materia di presentazione del modello 730 e di assistenza fiscale. In particolare si segnala:

⇒ il termine di presentazione del modello 730 al proprio sostituto d'imposta o al CAF è fissato al 30 settembre;

⇒ i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere tramite sostituto agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;

- ⇒ i termini di presentazione delle dichiarazioni da parte dei CAF e professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, sono così definiti:
- 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  - 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  - il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  - il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  - il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
- ⇒ il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche è spostato dal 7 marzo al 16 marzo, ma la consegna della CU al percipiente deve avvenire entro lo stesso termine del 16 marzo;
- ⇒ le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute dal sostituto sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione. In caso di incapienza, il sostituto d'imposta trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi;
- ⇒ per la riduzione degli acconti d'imposta, il termine per effettuare la richiesta al sostituto d'imposta slitta dal 30 settembre al 10 ottobre;
- ⇒ le certificazioni uniche integrali sono rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata di ciascun contribuente;
- ⇒ per quanto riguarda il modello 730 precompilato, il termine entro il quale verrà messo a disposizione slitta dal 15 aprile al 30 aprile ed il termine per l'invio slitta dal 23 luglio al 30 settembre;
- ⇒ la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate è effettuata entro il 16 marzo anziché entro il 28 febbraio.

Tutte le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 17): è stato modificato l'articolo 12-novies, D.L. n. 34/2019. In particolare, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente il mancato/carente versamento dell'imposta di bollo indicando l'imposta, la sanzione (ridotta ad un terzo) e gli interessi dovuti. **Se gli importi dovuti non superano l'importo di 1.000 euro all'anno è prevista la possibilità di effettuare i pagamenti in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno;**

trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione (articolo 32-quinquies): non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'IVA i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata;

partecipazione dei comuni all'accertamento tributario (articolo 34): estesa fino a tutto il 2021 la quota del 100%, spettante ai comuni che si alleano con l'amministrazione finanziaria nella lotta all'evasione fiscale, delle maggiori entrate riscosse a seguito delle segnalazioni qualificate effettuate dagli stessi comuni;

imposta immobiliare sulle piattaforme marine (articolo 38): a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L'imposta è calcolata ad aliquota

pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille mentre la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati con apposito decreto MEF;

**tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (articolo 38-bis)**: nel caso di pagamenti della **tassa rifiuti effettuati con il versamento unitario (modelli F24)**, a decorrere dal 1° giugno 2020 verrà effettuato il riversamento del tributo spettante direttamente alla provincia o città metropolitana competente per territorio. Salvo diversa deliberazione della provincia o città metropolitana da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune;

**tassa automobilistica regionale (articolo 38-ter)**: a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla **tassa automobilistica** sono effettuati attraverso il sistema dei **pagamenti elettronici PAGOPA**;

**disciplina penale e responsabilità amministrativa degli Enti (articolo 39)**: sono state apportate modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in merito ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

**fusioni di Comuni (articolo 42)**: per l'anno 2019 è incrementata di 30 milioni di euro la dotazione finanziaria per l'assegnazione dei contributi straordinari per favorire le fusioni tra Comuni;

**imposta di soggiorno (articolo 46)**: nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

**BDAP e TUEL (articolo 48)**: sono state apportate modifiche al Testo Unico degli Enti Locali al fine di sostituire i riferimenti al certificato al rendiconto che è stato sostituito dall'invio dei dati contabili degli enti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

**pagamento dei debiti commerciali della P.A. (articolo 50)**: dettate nuove disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione, talune delle quali peraltro poi ulteriormente modificate dalla L. 160/19. In particolare:

- ⇒ gli indicatori di tempestività dei pagamenti sono calcolati dalla PCC; tuttavia, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili degli enti i quali, però, devono fare la comunicazione dello stock di debito al 31.12.2019 (entro il 31.01.2020) anche se hanno adottato SIOPE+ (**Nota: tale possibilità è stata peraltro soppressa dalla Legge di bilancio 2020**);
- ⇒ il fondo di garanzia dei debiti commerciali deve essere stanziato entro il 28 febbraio secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 862, Legge n. 145/2018;
- ⇒ la comunicazione dello stock dei debiti è stata anticipata al 31 gennaio di ciascun anno (anziché 30 aprile);
- ⇒ entro il 1° gennaio 2021 (anticipato al 1/7/20 dalla L. 160/19), le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) devono inserire nello stesso la data di scadenza della fattura. Da tale data, verrà meno, pertanto, l'obbligo della comunicazione delle fatture scadute in PCC;

**criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (articolo 57, commi 1 e 1-bis)**: modificati i criteri di assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale ai Comuni. A decorrere dal 2020, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale, è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000;

**rinegoziazione mutui (articolo 57, comma 1-quater)**: estesa dal 2020 al 2023 la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione;

**semplificazioni in materia di contenimento e riduzione della spesa (articolo 57, comma 2)**: a decorrere dal 2020 alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti

locali e ai loro organismi ed enti strumentali nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi i seguenti limiti ed obblighi normativi:

- ⇒ riduzione del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;
- ⇒ limite alla spesa annua per incarichi di studio e consulenza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
- ⇒ limite alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
- ⇒ divieto di spese per sponsorizzazioni;
- ⇒ limite alla spesa annua per missioni (50% della spesa sostenuta nel 2009);
- ⇒ limite alla spesa annua per la formazione (50% della spesa sostenuta nel 2009);
- ⇒ limite alla spesa annua per acquisto autovetture (30% della spesa sostenuta nel 2011);
- ⇒ comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
- ⇒ redazione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- ⇒ disposizioni limitative in materia di acquisto di beni immobili;
- ⇒ disposizioni limitative in materia di locazioni e manutenzioni di immobili;

approvazione bilanci di previsione e rendiconti (articolo 57, comma 2-bis): abrogate le norme che prevedevano la possibilità per gli enti locali che approvavano i bilanci di previsione ed i rendiconti entro i termini previsti dal Tuel di derogare ad alcune limitazioni di spesa;

contabilità economico-patrimoniale per i comuni fino a 5.000 abitanti (articolo 57, comma 2-ter): eliminato definitivamente l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che, pertanto, diventa facoltativa. Gli enti che optano per non tenere la contabilità economico patrimoniale dovranno allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 ma con modalità semplificate individuate con decreto del MEF;

pagamenti dei tesorieri (articolo 57, comma 2-quater): abrogata la norma del Tuel (articolo 216, commi 1 e 3) che prevede la limitazione dei pagamenti entro gli stanziamenti di cassa nonché alcuni adempimenti da effettuare nei confronti dei tesorieri;

certificazione pareggio di bilancio per l'anno 2017 (articolo 57, comma 2-quinquies): per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020;

unioni di comuni (articolo 57, comma 2-quinquiesdecies): inserite le Unioni di comuni nell'articolo 74, comma 1, del Tuir fra coloro che non hanno soggettività passiva IRES;

TARI (articolo 57-bis): estesa, fino a diversa regolamentazione da parte dell'ARERA, la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%. Rinviato, inoltre, al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe e regolamenti della TARI al fine di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come da delibera ARERA n. 351/2019;

Organo di revisione degli enti locali (articolo 57-ter): nei casi in cui l'organo di revisione sia in forma collegiale, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di

comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Inoltre, le estrazioni dei revisori dei conti è limitata a livello provinciale anziché regionale;

Indennità di funzione dei sindaci (articolo 57-quater): modificato l'articolo 82 del Tuel prevedendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Previsto un fondo di 10 milioni annui a decorrere dal 2020 per concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità;

[Legge 19 dicembre 2019, n. 157 \(G.U. n. 301 del 24-12-2019\)](#) (↗)

#

## VARIE – Il decreto “Milleproroghe 2020”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il consueto decreto di fine anno con il quale si prorogano alcuni termini previsti da disposizioni legislative. I contenuti principali del provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre e che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge, sono i seguenti:

assunzione dipendenti pubblici (articolo 1, commi da 1 a 6): previsti nuovi termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nonché di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici

PagoPA (articolo 1, comma 8): spostato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine a partire dal quale decorre l'obbligo di effettuare i versamenti verso gli Enti pubblici esclusivamente tramite PagoPA di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 82/05.

Nell'obbligo di adesione al sistema sono coinvolte anche le società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/16, escluse le quotate.

In concreto, occorre integrare i propri sistemi di incasso ovvero avvalersi di fornitori di servizi di pagamento Pago PA.

La sanzione per il mancato adeguamento è l'impatto sulla valutazione dei dirigenti e la loro responsabilità disciplinare.

Entro lo stesso termine, pertanto, le P.A. dovranno integrare i loro sistemi d'incasso con la piattaforma PagoPA;

aggiornamento canone in base agli indici ISTAT (articolo 4, comma 2): estesa a tutto il 2020 la non applicabilità dell'aggiornamento del canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali in base alla variazione degli indici ISTAT;

personale delle Province e delle Città metropolitane (articolo 17): previste disposizioni in materia di assunzioni da parte delle Province e delle Città metropolitane;

assunzioni e formazione nei piccoli comuni (articolo 18): per le procedure assunzionali 2020-2022 il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Inoltre, dal 2020 al 2022 Formez fornisce adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali;

Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 38): per l'anno 2020 i Comuni che hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta;

riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 39): disciplinate le modalità con le quali i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza

successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro (o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento), possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accolto da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche.

[Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 \(G.U. n. 305 del 31-12-2019\)](#) (🔗)

#### **VARIE – Tabelle ACI**

Pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 314/97

[Comunicato Agenzia delle Entrate \(G.U. n. 305 del 31-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 47\)](#) (🔗)

## **PRASSI**

#### **FISCO – Fattura elettronica: sanzioni in caso di tardiva trasmissione**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di prestazioni di servizi con fattura emessa a fine mese senza aver incassato il corrispettivo, non si è in presenza di fattura differita bensì di fattura immediata. Ne consegue che, se la fattura ha nel campo data l'ultimo giorno del mese, essa deve essere trasmessa entro il 12 (e non oltre il 15) del mese successivo. In difetto, anche se la fattura concorre alla liquidazione del mese, l'emissione tardiva non è una irregolarità meramente formale e pertanto può essere comminata una sanzione da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro.

[Agenzia delle Entrate - Risposta n. 528 del 16 dicembre 2019](#) (🔗)

#### **FISCO – Trasmissione telematica dei corrispettivi: parcometri**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i parcometri non sono ancora state stabilite le regole e le caratteristiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

[Agenzia delle Entrate - Risposta n. 534 del 20 dicembre 2019](#) (🔗)

#### **FISCO – Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non necessariamente anche dall'intermediario che la trasmette. L'intermediario è tenuto a conservarne una copia, mentre al contribuente spetta l'originale che può anche essere conservato in formato digitale secondo la disciplina del C.A.D.

[Agenzia delle Entrate - Risposta n. 518 del 12 dicembre 2019](#) (🔗)

#### **CONTABILITA' – Bilancio di previsione 2020 degli enti ed organismi pubblici**

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite le istruzioni per una corretta predisposizione del bilancio di previsione 2020 da parte degli enti ed organismi pubblici nonché manifestata l'esigenza di adottare criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi. La circolare è articolata su schede tematiche che rendono più agevole



la consultazione. Allegato alla circolare un utilissimo quadro sinottico dove sono riepilogate le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica.

[Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 34 del 19 dicembre 2019](#) (↗)

### APPALTI – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle procedure ed agli adempimenti previste dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall'art. 4, D.L. n. 124/2019, circa le ritenute in appalti e subappalti. In particolare, la ripartizione delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti impiegati su diversi contratti deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi quali, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Con riferimento, invece, alla decorrenza dei nuovi obblighi, l'AdE ricorda che l'art. 4, comma 2, D.L. n. 124 2019, stabilisce che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. L'Agenzia, quindi, ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, pertanto, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 anche se i contratti di appalto, affidamento o subappalto sono stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

[Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019](#) (↗)

### APPALTI – Ritenute in appalti e subappalti: versamenti

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 da parte di appaltatore e subappaltatore nel caso di applicazione delle nuove regole di cui all'art. 4 del D.L. 124/19.

Si riportano poi di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”:

⇒ nel campo “*codice fiscale*”, è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.

⇒ nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore*

*fallimentare*”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “*codice identificativo*”.

Si precisa che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “*cassetto fiscale*” accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

[Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019](#) (↗)

### FISCO – Le nuove regole sulle compensazioni

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle nuove regole in materia di compensazioni e di presentazione dei modelli F24, a seguito del D.L. 124/19.

Sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla risoluzione:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA.

Nella tabella allegata alla risoluzione sono indicati, nell'ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla

medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro (compensazione interna).

Viene precisato che la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi o Irap è obbligatoria soltanto per i tributi identificati dai codici riportati nella tabella fra le categorie: imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva. I crediti del periodo d'imposta 2018, invece, potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

Inoltre, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- f) sostituti d'imposta.

Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:

⇒ direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online";

⇒ avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

[Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019](#) (↗)

## TRIBUTI LOCALI – Entrate tributarie degli Enti Locali

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, in merito alla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria (si veda nostra circolare n. 6/2019), il MEF - Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una circolare riepilogativa che illustra sia gli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali, sia l'efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet del Dipartimento delle finanze. Allegato alla circolare è stato reso disponibile uno prospetto riepilogativo dei "termini di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali".

[Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019](#) (↗)

## TRIBUTI LOCALI – TARI: i rimborsi da parte dei Comuni

Il MEF - Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite indicazioni in merito alle somme che i comuni devono rimborsare ai contribuenti nei casi in cui era stata calcolata erroneamente la quota variabile delle pertinenze della abitazioni in relazione alla TARI, nel rispetto dei principi dell'integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti e della corretta predisposizioni dei piani finanziari relativi alla TARI.

Premesso che la scelta delle modalità di copertura delle predette somme è rimessa alla sfera di autonomia dei comuni, il MEF ha illustrato alcune soluzioni prospettate dai comuni che hanno fatto richiesta di chiarimenti, ossia:

- ⇒ riporto in un esercizio successivo del maggior importo TARI corrisposto nell'anno precedente e oggetto di rimborso
- ⇒ copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale
- ⇒ esercizio del potere di autotutela per rideterminare le tariffe TARI dell'anno in cui è stato corrisposto il maggior importo
- ⇒ ricalcolo senza modifica della delibera degli importi dovuti nell'anno precedente dalle varie utenze

**Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Circolare n. 3/DF del 22 novembre 2019** ([↗](#))

## **COMUNICATI**

### **TRIBUTI LOCALI – Tari 2020: le linee guida**

Sono state pubblicate il 23 dicembre scorso sul sito del Dipartimento delle Finanze le “*Linee guida interpretative*” per l'anno 2020 concernenti l'applicazione dell'art. 1, comma 653, Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Linee guida interpretative** ([↗](#))

### **TRIBUTI LOCALI – Campione d'Italia**

Dal 1° gennaio 2020 il territorio del Comune di Campione d'Italia entra a far parte del territorio doganale dell'Unione europea e del campo di applicazione dell'accisa ma mantiene l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.

Campione d'Italia, però, continua a essere escluso dalla applicazione dell'IVA italiana ed è escluso anche dall'applicazione dell'IVA svizzera.

A Campione d'Italia si applica, invece, l'Imposta Locale di Consumo di Campione d'Italia (ILCC), con le medesime aliquote dell'IVA svizzera, generalmente inferiori a quelle dell'IVA italiana.

Con Decreto del MEF da emanarsi entro aprile 2020 saranno stabilite le modalità di applicazione e di versamento dell'ILCC.

Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 il Decreto del MEF da emanarsi entro il 30 aprile 2020 stabilirà la data e le modalità di versamento dell'ILCC. Nelle more dell'emanazione del decreto, il MEF fornisce le prime indicazioni sull'applicazione dell'imposta locale, suscettibili di successive integrazioni e specificazioni.

**Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze - Linee Guida interpretative in data 30 dicembre 2019** ([↗](#))

### **REVISORI – Elenco dei revisori degli enti locali 2020**

Con un comunicato pubblicato sul sito della Finanza Locale è stato reso noto che con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2019 è stato aggiornato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2020, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario.

**Direzione Centrale per la Finanza Locale - Comunicato n. 2 del 23 dicembre 2019** ([↗](#))

La Direzione Centrale per la Finanza Locale ha reso noto che sono stati pubblicati gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2020 conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019.

**Direzione Centrale per la Finanza Locale - Comunicato del 23 dicembre 2019** ([📄](#))

# **SCADENZARIO**

## **27 GENNAIO 2020**

### **Questionari SOSE**

Termine entro il quale deve essere inviato alla SOSE Spa il questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni fondamentali, disponibile dall'indirizzo <http://www.opencivitas.it>.

In caso di mancato invio nei termini si applica la sanzione del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno dell'Ente inadempiente.

## **30 GENNAIO 2020**

### **Conti degli agenti contabili**

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere rende all'Ente Locale il conto della gestione di cassa dell'anno precedente. Entro lo stesso termine, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri agenti contabili interni ed esterni devono rendere il conto della propria gestione relativa all'esercizio precedente.

## **31 GENNAIO 2020**

### **Pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti**

Termine entro il quale le amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9, comma 1, del DPCM 22/9/2014, secondo le modalità dell'art. 10 del citato DPCM.

### **Comunicazione elenco debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2019**

Termine entro il quale le pubbliche amministrazioni comunicano, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

### **Certificazione pareggio di bilancio per l'anno 2017**

Termine entro il quale, per il solo anno 2017, gli enti sono tenuti a trasmettere, a rettifica della precedente, una nuova certificazione del pareggio di bilancio, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione. (📄)